DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI AREE FABBRICABILI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

# Art. 11

I piani hanno validita' decennale e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) la quota delle aree da cedere in proprieta' entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge;

c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c). I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1971, non più in vigore dal 2 luglio 1974 · versione 3

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare |
| Estremi | Legge 18 aprile 1962, n. 167 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1962 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-favorire-l-acquisizione-di-aree-fabbricabili-per-l/art-11/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it